

Art. 2.

In relazione all'impegno derivante all'Italia dalla dichiarazione B descritta nell'allegato I della convenzione, è autorizzata la spesa di lire un miliardo duecento milioni per l'acquisizione o affitto di aree ed edifici, nonché per opere di urbanizzazione e sistemazione del complesso ricettivo, da destinare segnatamente ad alloggio dei ricercatori dell'Istituto universitario europeo.

Art. 3.

La complessiva spesa di 3 miliardi di lire derivante dalla applicazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni nell'anno finanziario 1978, di lire 1.500 milioni nell'anno finanziario 1979 e di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1980. All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno 1978 si provvede con corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, espleta i compiti di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, e si esprime altresì, sulle modalità di stipulazione dei contratti di locazione o compravendita di fabbricati o di aree in relazione a quanto disposto nell'articolo 2.

Art. 5.

Con riguardo al rapido approntamento della sede dell'Istituto universitario europeo la progettazione o le perizie relative ai lavori murari, attrezzature, arredi, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, anche a trattativa privata.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — STAMMATI —
PEDINI — FORLANI —
MORLINO — PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

LEGGE 13 novembre 1978, n. 727.

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

OMOLOGAZIONE DEL MODELLO, MONTAGGIO E CONTROLLO

Art. 1.

Le omologazioni CEE di modello dell'apparecchio di controllo e del foglio di registrazione nel settore dei trasporti su strada di cui al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono concesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modifiche, previo accertamento, da parte dell'Ufficio centrale metrico, della loro conformità alle disposizioni dei predetti regolamenti CEE.

Art. 2.

All'atto della presentazione della domanda di omologazione CEE di modello dell'apparecchio o del foglio di registrazione di cui al precedente articolo 1 deve essere corrisposto lo stesso diritto fisso previsto dal primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 796, e successive modificazioni.

La scheda di omologazione CEE del modello può essere rilasciata solo dopo il pagamento della somma prevista dal secondo comma del precitato articolo 5.

L'interessato deve inoltre rimborsare le spese occorrenti per la riproduzione a stampa del provvedimento ai fini della sua diffusione presso gli uffici provinciali metrici ed altri uffici interessati, nonché presso gli uffici ed enti degli Stati membri della CEE e della commissione CEE interessati alla sua applicazione.

Art. 3.

L'autorizzazione per le operazioni di montaggio e di riparazione degli apparecchi di controllo di cui al precedente articolo 1, denominati cronotachigrafi CEE, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, secondo le modalità e alle condizioni determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

La verifica del cronotachigrafo CEE dopo la installazione su un veicolo o dopo la riparazione, prevista dal capitolo VI, lettera a), dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, viene effettuata dalle officine e dai montatori abilitati a tale operazione. L'abilitazione alla predetta verifica, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è concessa dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi alle officine e ai montatori richiedenti, già autorizzati alle operazioni di cui al precedente articolo 3, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 5.

I controlli periodici di cui alla lettera b), capitolo VI, dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati alle date e secondo le modalità da stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Detti controlli sono eseguiti dalle officine e dai montatori abilitati alla verifica di cui al precedente articolo 4, ai quali l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi abbia concesso l'abilitazione anche per i controlli medesimi.

Art. 6.

Le tariffe da applicare dalle officine o dai montatori per le operazioni di verifica o controllo dei cronotachigrafi CEE, previste dalla presente legge, sono fissate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti le associazioni più rappresentative delle categorie interessate e il comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori.

Art. 7.

Agli organi di polizia indicati nell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è affidato il compito di vigilare sull'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti, fatta eccezione per gli accertamenti di cui al successivo articolo 8, lettere b) e c).

I fogli di registrazione che il datore di lavoro è tenuto a conservare ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, sono altresì soggetti al controllo dell'ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Agli uffici metrici centrale e provinciali è affidato il compito di accertare:

a) la conformità dei cronotachigrafi CEE e dei fogli di registrazione utilizzati per gli stessi cronotachigrafi ai relativi modelli omologati;

b) la rispondenza delle apparecchiature metrologiche delle officine e dei montatori autorizzati o abilitati, di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, alle disposizioni regolamentari ed a quelle particolari fissate nel provvedimento di autorizzazione o di abilitazione;

c) la regolarità delle operazioni metrologiche effettuate dalle officine e dai montatori, di cui alla precedente lettera b), in sede di montaggio, riparazione, verifica e controllo dei cronotachigrafi CEE.

Agli stessi uffici sono inoltre affidati gli ulteriori compiti previsti nei regolamenti che saranno emanati in esecuzione della presente legge.

Titolo II

DEI DIRITTI ERARIALI E DELLE TASSE
SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Art. 9.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Al titolo VII della tariffa allegata al precitato decreto del Presidente della Repubblica è aggiunto, dopo il n. 89-bis, il seguente n. 89-ter:

Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento
Autorizzazione ad effettuare operazioni di montaggio e di riparazione cronotachigrafi CEE	20.000	ordinario
Tassa annuale	10.000	ordinario

Art. 10.

Per la verifica di ogni cronotachigrafo CEE dopo il primo montaggio sugli autoveicoli e dopo ogni riparazione è dovuto all'erario un diritto di lire 1.000.

I relativi proventi affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 11.

Le modalità di pagamento dei diritti erariali previsti dalla presente legge saranno indicate da apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Titolo III

SANZIONI

Art. 12.

Chiunque mette in vendita cronotachigrafi CEE o fogli di registrazione da utilizzare nei medesimi cronotachigrafi non conformi ai modelli omologati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.

Art. 13.

Chiunque effettua montaggi o riparazioni di cronotachigrafi CEE senza la prevista autorizzazione ovvero, se autorizzato, senza l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, e delle prescrizioni stabilite, ai sensi del precedente articolo 3, dal Ministro

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 60.000 a L. 120.000.

Art. 14.

Chiunque effettua le verificazioni o i controlli di cui ai precedenti articoli 4 e 5 senza abilitazione ovvero, se abilitato, non si attiene alle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, o alle prescrizioni stabilite, ai sensi dei predetti articoli 4 e 5, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 150.000 a L. 300.000.

Art. 15.

Chiunque circola con veicoli sprovvisti, nei casi prescritti, di cronotachigrafi CEE e dei relativi fogli di registrazione, è soggetto, per ogni veicolo cui la violazione si riferisce, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 75.000 a L. 150.000.

Art. 16.

Il datore di lavoro, che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1463/70, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 60.000.

Alla stessa sanzione amministrativa sono soggetti anche i membri dell'equipaggio che circolano in violazione degli obblighi di cui all'articolo 15 del predetto regolamento CEE.

Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono raddoppiate nel caso che l'infrazione riguardi i sigilli o l'altezza del cronotachigrafo.

Art. 17.

Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000.

Art. 18.

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio di un veicolo, per il quale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è imposto l'obbligo del cronotachigrafo CEE, che non osservano le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento precitato sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.

Art. 19.

Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente

legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.

Art. 20.

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate con l'osservanza delle disposizioni previste negli articoli da 3 e 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Il rapporto previsto dall'articolo 7 della predetta legge deve essere presentato:

alla prefettura, per le violazioni di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge;

agli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, per le violazioni di cui agli articoli 12, 13, 14 e 16.

E' fatta salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni di cui ai precedenti articoli costituiscano reato.

Art. 21.

Nel caso di ripetute inadempienze alle norme di cui alla presente legge e a quelle del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, il montatore o l'officina, titolari dell'autorizzazione o dell'abilitazione di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5, o l'impresa che effettua il trasporto di viaggiatori o di cose con veicolo per il quale è obbligatoria l'applicazione del cronotachigrafo, incorrono nella sospensione per un periodo da uno a tre mesi dell'autorizzazione e dell'abilitazione predette o del provvedimento di abilitazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono, se, a seguito di diffida, rivolta agli stessi dall'autorità che ha rilasciato il provvedimento di abilitazione, a conformarsi alle norme della presente legge ed a quelle dei predetti regolamenti CEE, non vi abbiano provveduto entro un congruo termine.

Nei confronti del montatore, dell'officina o dell'impresa di trasporto di cui al comma precedente, che, malgrado il provvedimento adottato a loro carico incorrano, in ulteriori ripetute infrazioni, può essere disposta la revoca del provvedimento di abilitazione di cui al precedente comma.

La sospensione, o la revoca, di cui ai commi precedenti, concernenti l'autorizzazione o l'abilitazione concessa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, sono disposte dall'Ufficio centrale metrico e del saggio di metalli preziosi; gli stessi provvedimenti sanzionatori, per quanto attiene al provvedimento di abilitazione al trasporto, sono disposti dalla medesima autorità che lo ha rilasciato.

Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati ai sensi del comma precedente dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Contro i provvedimenti di sospensione e revoca adottati dai competenti uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi del predetto comma il ricorso è presentato al Ministro dei trasporti. I provvedimenti adottati da autorità diverse sono definitivi.

Art. 22.

Nei casi di trasporto di viaggiatori in cui un provvedimento di abilitazione legato al singolo veicolo non è previsto, ovvero di trasporto di cose in cui il provvedimento di abilitazione è rilasciato per una pluralità di veicoli, il documento soggetto a sospensione e revoca da parte degli uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente articolo, è la carta di circolazione del veicolo.

Art. 23.

I proventi delle sanzioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 vanno imputati al capitolo 2301, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 24.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 15, 16 e 17 saranno applicate a partire da sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri competenti per materia, saranno emanati i regolamenti per l'applicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN
— ROGNONI — Malfatti —
COLOMBO — SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
12 settembre 1978, n. 728.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 180 e 181, relativi al corso di laurea in scienze forestali, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Corso di laurea in scienze forestali

Art. 180. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze forestali è di quattro anni.

Titoli di ammissione sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Insegnamenti fondamentali:

- 1) alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale);
- 2) alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale);
- 3) assestamento forestale;
- 4) botanica forestale;
- *5) botanica generale;
- *6) botanica sistematica;
- 7) chimica forestale;
- *8) chimica generale ed inorganica con applicazioni di analitica;
- *9) chimica organica;
- 10) costruzioni forestali (semestrale);
- 11) dendrometria (semestrale);
- 12) economia ed estimo forestale;
- *13) fisica;
- 14) industrie chimico-forestali (semestrale);
- 15) legislazione forestale;
- *16) matematica;
- *17) mineralogia e geologia;
- 18) patologia vegetale forestale;
- *19) principi di economia politica e di statistica;
- 20) selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale);
- 21) selvicoltura II (selvicoltura speciale);
- 22) sistemazioni idraulico-forestali;
- 23) tecnologia e utilizzazione forestale (compresa meccanica applicata);
- 24) topografia;
- 25) zoologia forestale venatoria e acquicoltura;
- *26) zoologia generale.

Insegnamenti complementari:

- 1) agronomia montana;
- 2) allevamenti minori in zone montane (semestrale);